

Informativa per il cliente ai sensi della LCA

Edizione 03.2026

Informativa per il cliente ai sensi della LCA

La presente nota informativa per il cliente offre una panoramica chiara dell'identità dell'assicuratore e del contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA). Diritti e doveri delle parti contraenti sono contenuti nell'offerta/proposta ovvero nella polizza e nelle condizioni contrattuali. Per quanto qui non previsto valgono le disposizioni della LCA.

Per i contraenti con residenza abituale o amministrazione principale nel Principato del Liechtenstein si applicano le disposizioni di diritto cogente del Principato.

Per i rischi ubicati nel Principato del Liechtenstein e per i proponenti con residenza abituale o amministrazione principale nel Principato del Liechtenstein vale l'obbligo di informare previsto dalla legge sul contratto di assicurazione del Principato del Liechtenstein (VersVG). Qualora la Società violi l'obbligo di informare del Liechtenstein, il proponente non è vincolato alla proposta e può recedere dal contratto dopo la stipula. Il diritto di recesso si estingue entro e non oltre le quattro settimane successive al momento in cui vengono recapitate la polizza e le informazioni circa il diritto di recesso.

Assicuratore ed fornitore delle prestazioni

Per le assicurazioni cose, responsabilità civile, attrezzature tecniche e trasporti, l'assicuratore è Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA con sede statutaria in Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen (nel presente documento "Società"). Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA è una Società anonima secondo il diritto svizzero.

Per l'assicurazione di protezione giuridica, l'assicuratore è CAP, Compagnia d'Assicurazione di Protezione giuridica SA con sede statutaria in Neue Winterthurerstrasse 88, 8304 Wallisellen (nel presente documento "CAP"). CAP, Compagnia d'Assicurazione di Protezione giuridica SA è una Società anonima secondo il diritto svizzero.

La Società fornisce l'accesso gratuito a una rete di artigiani.

Autorità di vigilanza competente è l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), Laupenstrasse 27, 3003 Berna.

Inizio dell'assicurazione

L'assicurazione inizia alla data indicata nell'offerta/proposta ovvero nella polizza.

Se è stata consegnata una conferma di copertura provvisoria, la Società concede la copertura

assicurativa fino alla consegna della polizza con l'estensione stabilita nella conferma scritta provvisoria.

Revoca del contratto

Il contraente dell'assicurazione può revocare la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.

Il termine di revoca è di 14 giorni e decorre dal momento in cui il contraente dell'assicurazione ha presentato la proposta o accettato il contratto. Il termine si considera osservato se il contraente dell'assicurazione comunica la revoca alla Società, o consegna la dichiarazione di revoca alla posta, entro l'ultimo giorno del termine.

Il diritto di revoca è escluso per le coperture provvisorie e le convenzioni di durata inferiore a un mese.

Rischi assicurati e portata della copertura assicurativa

Assicurazione beni mobili

Beni mobili, spese e ricavi sono assicurati contro i danni accidentali, ossia verificatisi in maniera improvvisa e imprevista.

Non sono assicurati, tra l'altro:

- cose, spese e ricavi contro quei rischi che sono o dovrebbero essere assicurati presso un istituto di assicurazione cantonale;
- perdita di dati o software a causa di cancellazione, alterazione o cifratura a seguito di attacchi di hacker, virus o errori di programmazione.

Possono essere assicurati opzionalmente:

- terremoti;
- furto semplice

Assicurazione stabili

Stabili, spese e ricavi sono assicurati contro danni accidentali, ossia verificatisi in maniera improvvisa e imprevista.

Non sono assicurati, tra l'altro:

- cose, spese e ricavi contro quei rischi che sono o dovrebbero essere assicurati presso un istituto di assicurazione cantonale;
- perdita di dati o software a causa di cancellazione, alterazione o cifratura a seguito di attacchi di hacker, virus o errori di programmazione.

Possono essere assicurati opzionalmente:

- terremoti;
- Rinuncia al diritto di regresso o riduzione delle prestazioni in caso di colpa grave

Assicurazione igiene

Sono assicurati i danni dovuti a misure disposte dalle autorità per evitare che la salute dell'essere umano sia messa in pericolo da derrate alimentari:

- chiusura dell'azienda: danni derivati causati dall'interruzione d'esercizio per disposizioni di autorità;
- danni a merci che non possono più essere utilizzate per disposizioni di autorità.

Assicurazione responsabilità civile stabili

È assicurata la responsabilità civile legale degli assicurati connessa agli stabili e ai terreni indicati nella polizza (inclusi i relativi impianti e le installazioni) per danni corporali e materiali, a condizione che esista un nesso causale tra tali danni e lo stato o la manutenzione degli stabili e dei terreni assicurati o l'esercizio dei relativi diritti di proprietà.

Le prestazioni della Società consistono nella tacitazione delle pretese fondate e nella tutela dalle pretese infondate.

Non sono assicurate, tra le altre, le pretese

- per danni del contraente;
- per danni subiti da persone che convivono con l'assicurato civilmente responsabile nello stesso nucleo domestico;
- fondate su una responsabilità assunta per contratto ed eccedente le prescrizioni legali;
- per danni a cose lavorate/custodite e danni di attività, fatte salve eventuali eccezioni;
- connesse ad amianto o a materiali contenenti amianto;
- connesse a pregiudizi all'ambiente verificatisi gradualmente nel tempo.

Per le estensioni della copertura assicurativa si fa riferimento all'art. 1.3 delle CG.

Assicurazione trasporti

Sono assicurati la perdita e il danneggiamento occorsi durante ovvero per il trasporto delle merci connesse all'attività, al commercio e alla produzione del contraente dell'assicurazione nell'ambito di validità territoriale concordato.

L'assicurazione può coprire anche

- la permanenza a fiere ed esposizioni, incluso il relativo trasporto di andata e ritorno;
- le attrezzature aziendali (materiale di servizio e attrezzi di lavoro) durante i trasporti con veicoli

stradali.

Possono essere assicurati opzionalmente:

- spese di sgombero, recupero e smaltimento / spese supplementari

Non sono assicurati, tra l'altro,

- i danni nel caso in cui le merci siano state trasportate con mezzi di trasporto (ad es. veicoli, container o mezzi di movimentazione) inadeguati;
- i danni dovuti a imballaggio insufficiente e ad usura;
- gli oggetti d'arte con valore affettivo.

Assicurazione attrezzature tecniche

Sono assicurati:

- apparecchiature per l'ufficio nel luogo di assicurazione;
- attrezzature di lavoro mobili in circolazione e apparecchiature per ufficio trasportabili;
- macchine e impianti stazionari nel luogo di assicurazione;
- gru e impianti mobili nonché macchine operatrici mobili;
- impianti di stabili e per la manutenzione di stabili;
- le spese di sgombero e di recupero.

Non sono assicurati:

- Macchine o attrezzature di lavoro con un valore a nuovo superiore a CHF 200'000.00
- i danni dovuti alla normale usura;
- i danni per i quali il produttore o il venditore sia responsabile legalmente o contrattualmente;
- alterazioni e perdite di sistemi operativi;
- danni risultanti da prove ed esperimenti;
- eventuali deprezzamenti.

Informazioni giuridiche telefoniche

La CAP fornisce consulenza legale telefonica in materia di diritto svizzero.

Assicurazione contro i danni / assicurazione di somma fissa

Tutte le assicurazioni sopra citate sono assicurazioni contro i danni in cui l'indennizzo avviene sulla base dell'effettivo ammontare del danno. Le somme assicurate e i sottolimiti concordati costituiscono il limite massimo della prestazione.

Ammontare del premio e termine di pagamento

L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati, dalla copertura richiesta e dalle prestazioni concordate. In caso di pagamento rateale può essere applicato un supplemento. Tutte le informazioni sui

premi e su eventuali spese aggiuntive sono contenute nella proposta ovvero nella polizza.

Il premio va corrisposto alla data di scadenza indicata nel contratto.

L'importo del premio viene calcolato principalmente sulla base di valori connessi alle dimensioni dell'azienda (ad es. somma salariale) e al volume d'affari (ad. es. cifra d'affari) e al valore delle cose assicurate (ad es. beni mobili aziendali stabile). Fa fede il calcolo del premio riportato sull'offerta/proposta e sulla polizza.

Validità temporale della protezione assicurativa

Sono assicurati i danni che si verificano nel corso della durata contrattuale.

Durata e fine del contratto

Se il contratto viene concluso per la durata di almeno un anno, si rinnova tacitamente di anno in anno a meno che non venga disdetto almeno tre mesi prima della scadenza. Anche se il contratto è stato concluso per una durata più lunga, può essere disdetto alla fine del terzo anno e di ogni anno successivo.

I contratti a tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi si estinguono alla data di scadenza.

Il contraente dell'assicurazione può inoltre disdire il contratto:

- dopo il verificarsi di un sinistro con obbligo di risarcimento.
Termine: quattro settimane dal momento in cui viene a conoscenza del pagamento da parte della Società.

La responsabilità della Società si estingue 14 giorni dopo la ricezione della disdetta;

- in caso di diminuzione essenziale del rischio.

Termine: quattro settimane;

- nel caso in cui la Società modifichi il contratto.

Termine: l'ultimo giorno dell'anno assicurativo;

- nel caso in cui la Società violi l'obbligo legale di informare.

Termine: quattro settimane dal momento in cui il contraente dell'assicurazione viene a conoscenza della violazione e riceve le informazioni ai sensi dell'art. 3 LCA e in ogni caso due anni a decorrere dalla violazione.

La Società può inoltre disdire il contratto:

- dopo il verificarsi di un sinistro con obbligo di risarcimento.

Termine: data di pagamento dell'indennizzo.

La responsabilità della Società si estingue quattro settimane dopo il recapito al contraente dell'assicurazione della disdetta;

- in caso di cambio di proprietà.

Termine: 14 giorni da quando è venuta a conoscenza del nuovo proprietario. Il contratto si estingue non prima di 30 giorni dalla data della disdetta.

Un'eventuale conferma di copertura provvisoria può essere disdetta da entrambe le parti. L'assicurazione si estingue 14 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del contraente dell'assicurazione o della Società.

Obblighi essenziali del contraente dell'assicurazione

Aggravamento del rischio

Un eventuale cambiamento di un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio nel corso del periodo di assicurazione che comporti un aggravamento essenziale del rischio va notificato immediatamente alla Società per iscritto.

Accertamento dei fatti

In caso di accertamenti relativi al contratto di assicurazione (ad es. per reticenza, aggravamento del rischio, verifiche delle prestazioni, ecc.), il contraente dell'assicurazione è tenuto a collaborare con la Società fornendole qualsiasi informazione e documentazione utile, richiedendo a terzi che siano inviate all'attenzione della Società nonché autorizzando terzi per iscritto a fornire a quest'ultima i relativi dati, documenti, ecc. La Società è inoltre autorizzata ad effettuare autonomamente accertamenti in merito.

Sinistro

- Nel caso in cui stia per verificarsi o si sia verificato un sinistro o siano state avanzate pretese in relazione ad esso, il contraente dell'assicurazione o le altre persone assicurate sono tenuti a darne immediatamente comunicazione alla Società.
- Il contraente dell'assicurazione deve astenersi dal prendere posizione in modo autonomo in merito alle pretese del danneggiato, evitando in particolare di effettuare pagamenti, farsi coinvolgere in processi, concludere accordi di regresso o transattivi, nonché riconoscere responsabilità o crediti di qualsiasi genere.

- Il contraente dell'assicurazione è tenuto a collaborare con la Società nell'accertamento dei fatti, nella condotta delle trattative con il danneggiato e nella difesa contro le pretese infondate o eccessive.

Eliminazione di una situazione pericolosa

Il contraente dell'assicurazione è tenuto a eliminare a proprie spese un'eventuale situazione pericolosa che potrebbe causare un sinistro.

Il presente elenco contiene solo gli obblighi più ricorrenti. Il contraente dell'assicurazione è sottoposto a ulteriori obblighi derivanti dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

Presso quali uffici è possibile presentare i reclami

Eventuali reclami possono essere inviati alla gestione reclami sul sito www.allianz.ch

oppure all'organo di mediazione indipendente Fondazione Ombudsman dell'assicurazione privata e della SUVA, Casella postale 5371, 6901 Lugano.

Utilizzo dei dati del contraente dell'assicurazione da parte della Società

La Società tratta i dati personali del contraente dell'assicurazione nel rispetto delle disposizioni legali:

- per le attività connesse alla stipula e all'esecuzione del contratto (ad es. consulenza e assistenza, valutazione del rischio);
- a tutela dei propri legittimi interessi o di quelli di terzi (ad es. finalità di marketing);
- per ottenere il consenso del contraente dell'assicurazione (ad es. per il trattamento di dati personali degni di particolare protezione);
- per adempiere agli obblighi di legge (ad es. Legge sul riciclaggio di denaro o diritto in materia di sorveglianza degli assicuratori).

La Società non trasmette i dati personali del contraente dell'assicurazione a soggetti terzi non autorizzati. I dipendenti della Società hanno accesso esclusivamente ai dati di cui hanno bisogno per adempiere agli obblighi legali e contrattuali. Per la fornitura dei servizi la Società può avere necessità di inoltrare i dati del contraente dell'assicurazione a soggetti interni ed esterni al Gruppo.

Tra questi soggetti rientrano ad esempio, a seconda dello scopo, rientrano ad es. società del Gruppo Allianz, assicuratori precedenti, riassicuratori e partner convenzionati. Inoltre, se obbligata per legge, la Società è tenuta a rivelare i dati personali del contraente dell'assicurazione agli uffici statali (ad es. autorità, assicuratori sociali, tribunali).

La Società tratta e conserva i dati personali del

contraente dell'assicurazione per il periodo obbligatorio previsto dalle disposizioni legali o contrattuali.

Il contraente dell'assicurazione dispone di un diritto di accesso, rettifica, opposizione, limitazione e cancellazione dei propri dati personali. Per ulteriori informazioni si rimanda alle Informazioni sulla protezione dei dati pubblicate sul sito di Allianz Suisse (www.allianz.ch/privacy).

